

**Fondo della creatività
per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative
(art. 7- L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13)**

Modalità e criteri per la concessione delle risorse

Articolo 1

Finalità e risorse

La Regione Lazio, coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle imprese creative, ha istituito un fondo, denominato "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", operanti in particolare nei settori dell'audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell'artigianato artistico, del design, dell'architettura e della musica.

Il Fondo è finalizzato alla erogazione, nei confronti di imprese in fase di costituzione o nei primi due anni di attività, di contributi a fondo perduto per il sostegno delle spese relative all'avvio dell'attività imprenditoriale, sia di investimento che di gestione.

I contributi saranno assegnati ed erogati sulla base delle disposizioni previste in apposito avviso pubblico (di seguito "Avviso") predisposto nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente documento.

Il contributo massimo concedibile non potrà comunque superare, fermo restando il rispetto dei massimali "de minimis" di cui all'art. 4, la somma di € 30.000,00, da considerarsi comprensiva delle ritenute fiscali di legge, se dovute.

Articolo 2

Soggetti ammissibili al finanziamento

Il contributo è concesso a imprese, come definite all'art. I dell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e quindi inclusi i lavoratori autonomi:

1. che siano una micro, piccola o media impresa ai sensi del medesimo Allegato;
2. che non siano costituiti, o attivi nel caso dei lavoratori autonomi, da più di 24 mesi al momento della presentazione della domanda;
3. il cui progetto riguardi una attività imprenditoriale da realizzarsi in una sede operativa ubicata nel Lazio da acquisirsi al più tardi all'atto della prima richiesta di erogazione, e in cui dovranno risultare localizzati gli investimenti materiali agevolati;
4. vadano ad operare per effetto del progetto agevolato in almeno uno dei settori di interesse di seguito elencati.

- **Patrimonio culturale ed artistico**
- **Architettura, Design e Arti visive**
- **Spettacolo dal vivo, Teatro, Musica e Danza**
- **Audiovisivo, Televisione e Contenuti Multimediali**
- **Editoria e Radio**
- **Comunicazione, Promozione, Pubblicità e Marketing**
- **Videogiochi e Software**

Le domande possono essere presentate anche per conto di società da costituire, da parte di un promotore, nel qual caso il contributo sarà concesso alla società dopo la sua costituzione che deve essere dimostrata entro i 60 giorni successivi la comunicazione di ammissione all'agevolazione. Il promotore deve essere l'aspirante o uno degli aspiranti imprenditori, che poi dovrà risultare socio rilevante della società costituita.

L'attività imprenditoriale agevolata non può essere trasferita fuori dal territorio regionale per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo, pena la decadenza del contributo stesso.

Non possono ottenere il contributo le imprese alle quali la Regione Lazio abbia già concesso, anche per il tramite delle proprie società *in house*, nell'anno in corso o nell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso, un altro contributo a fondo perduto sulla base di altri avvisi pubblici rivolti ad uno o più dei settori sopraindicati.

Il medesimo Avviso dettaglia gli ambiti di attività sopraindicati e stabilisce le regole relative alle ulteriori ipotesi di cumulo di aiuti, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 3

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, entro i limiti e le indicazioni di dettaglio contenute nell'Avviso, le spese, al lordo dell'IVA e di altre imposte e tasse ove non recuperabili dal beneficiario, indicate nel *business plan* e strettamente funzionali alla sostenibilità nel più lungo termine dell'impresa beneficiaria.

Sono in ogni caso esclusi Progetti il cui business plan riguardi lo sviluppo e la produzione di opere o progetti la cui redditività economica è limitata nel tempo quali produzioni audiovisive, teatrali o di altri spettacoli dal vivo.

Sono ammissibili le spese relative a:

Gruppo A - spese di investimento

A titolo esemplificativo:

1. investimenti materiali, vale a dire lavori per adeguamento dei locali adibiti a sede operativa (inclusi allacci e collegamenti), impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali e altri beni strumentali all'attività di impresa (compreso hardware e software);

2. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili (incluse le spese di registrazione),
3. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per sviluppo quali, a titolo di esempio, per materiali di prova, per la realizzazione di prototipi, per collaudi finali e validazioni, per l'ottenimento di certificazioni di processo o di prodotto
4. investimenti immateriali, anche se non immobilizzati, per la fornitura di servizi qualificati, quali, a titolo di esempio, quelli forniti da organizzazioni che forniscono supporto commerciale, tecnologico, legale, finanziario, etc. (centri di coworking, incubatori, acceleratori, franchisor, professionisti, etc.) e alla realizzazione di sistemi e soluzioni digitali;
5. spese di promozione e pubblicità, nel limite del 20% delle altre spese ammissibili;
6. il premio sulle fidejussioni assicurative o bancarie a garanzia dell'anticipo, ove previsto.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di terreni, fabbricati, avviamento e beni usati.

Gli investimenti agevolati non possono essere ceduti o distratti dall'attività di impresa e dalla sede operativa ubicata nel Lazio per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di erogazione del saldo, senza che ne venga data preventiva comunicazione all'ente erogatore, che può opporre un motivato rifiuto.

Gruppo B - Spese di gestione

7. i costi di esercizio anche aventi natura routinaria (affitti, utenze, supporto legale e tributario, altro), esclusi i compensi ai soci ed amministratori, gli ammortamenti e gli accantonamenti, le imposte sui redditi e l'IRAP, gli oneri finanziari (salvo il premio sulla fideiussione di cui al precedente p. 6) e l'acquisto di merci o servizi rivendibili, salvo lo stretto necessario per la costituzione di un magazzino di avviamento.

Sono ammissibili gli acquisti effettuati in via ordinaria o attraverso la locazione finanziaria di cui ai commi 136 e seguenti dell'art. 1 della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Art.4

Aiuti «de minimis»

Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013, serie L 352, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Commissione di valutazione

Le istanze saranno esaminate da una Commissione di valutazione. Essa sarà composta:

- dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura, che svolge funzioni di Presidente, o da un suo supplente;
- da 2 membri, di cui 1 con funzioni di supplente, designati dall'Ente gestore;

- da 3 membri esterni, di cui uno con funzioni di supplente, competenti in materia di programmi di creazione d'impresa, innovazione e finanza innovativa, di assistenza alle Micro, Piccole e Medie Imprese esperti del settore della cultura e della creatività con particolare riferimento ai settori di interesse ammissibili a finanziamento indicati nell'articolo 2, individuati sulla base dell'elenco degli esperti esterni tenuto dalla Direzione competente;
- un referente, designato dall'Ente gestore, interno al Servizio di competenza, svolgerà le funzioni di segretario.

La Commissione viene nominata con decreto del Direttore della Direzione competente, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso e svolge la propria attività a titolo gratuito.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, attribuendo il relativo punteggio e proponendo l'ammontare del contributo, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto in bilancio.

Con Determinazione dirigenziale da parte della Direzione Regionale competente in materia di cultura saranno approvati i risultati del lavoro della Commissione, compresi i punteggi ed i relativi contributi assegnati.

Articolo 6

Modalità e criteri di valutazione e di preferenza dei progetti

La graduatoria, definita dalla Commissione, dei beneficiari ammissibili al contributo sarà definita all'esito dei seguenti due livelli di valutazione.

Il primo livello di valutazione (desk) è relativo alla chiarezza, accuratezza e validità del progetto di avviamento presentato con riguardo ai seguenti criteri di valutazione:

- 1) coerenza del progetto con le finalità dell'Avviso e capacità di promuovere contenuti creativi e culturali anche mediante elementi innovativi (**massimo 25 punti**);
- 2) validità del prodotto/servizio offerto a soddisfare il potenziale mercato di riferimento, adeguatezza dell'approccio commerciale e sostenibilità economica e finanziaria del progetto (**massimo 20 punti**);
- 3) fattibilità tecnica del progetto con l'appropriato ricorso alle tecnologie digitali, pertinenza e congruità delle spese ammissibili previste (**massimo 20 punti**);
- 4) qualità del team proponente, dei fornitori e dei partner qualificanti e del modello organizzativo (conoscenza ed esperienza di settore, equilibrato mix di competenze sia tecniche che imprenditoriali) (**massimo 15 punti**).

Per la valutazione dei criteri 2), 3) e 4) si terrà conto delle considerazioni prodotte da investitori terzi e indipendenti che si impegnano a investire nell'impresa nel caso sia concesso il contributo, apportando sia capitale che capacità gestionale e/o relazionale. In tal caso si dovrà dimostrare tale investimento per il perfezionamento dell'atto di impegno

Una specifica premialità sarà assegnata ai progetti che prevedono:

- introduzione di prodotti, servizi o processi con elementi di innovatività rispetto allo stato dell'arte e/o alle condizioni di contesto (**massimo 5 punti**)

- sviluppo di soluzioni a problematiche relative a servizi pubblici (**massimo 5 punti**)

Saranno ammesse al secondo livello di valutazione le iniziative imprenditoriali che all'esito del primo livello abbiano ottenuto un punteggio uguale o maggiore a **55 punti**.

Il secondo livello di valutazione avviene mediante un colloquio con la Commissione di valutazione nel quale sarà discusso il progetto presentato per verificare la consapevolezza dagli imprenditori o aspiranti imprenditori circa i rischi che presenta avviare una nuova attività e la loro preparazione e determinazione nell'affrontarli.

La Commissione, a seguito di ciascun colloquio, attribuirà un punteggio **massimo 10 punti**.

Saranno considerate ammissibili a contributo, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, solo le iniziative imprenditoriali che nel colloquio abbiano ottenuto un **punteggio non inferiore a 6 punti**.

In caso di parità di punteggio saranno preferiti i progetti che hanno il maggiore punteggio per il criterio di valutazione 1), in caso di ulteriore parità quelli che hanno il maggiore punteggio per il criterio di valutazione 2) e così via seguendo l'ordine dei criteri.

Articolo 7

Procedure di assegnazione e liquidazione del contributo

A seguito della definizione della graduatoria da parte della Commissione, i contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Alle imprese assegnatarie verrà inviata apposita comunicazione di avvenuta ammissione al contributo, nonché l'assegnazione di un tutor, individuato dall'Ente erogatore, che supporti il beneficiario del contributo nelle procedure di rendicontazione.

Sia i potenziali imprenditori, sia le imprese già costituite, dovranno inviare all'Ente erogatore un'apposita relazione sulle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute, che verrà confrontata con quanto previsto in sede di istanza.

Le risorse potranno essere erogate in unica soluzione o in tranches con anticipo o a stato di avanzamento, secondo quanto previsto nell'apposito Avviso.

Eventuali economie derivanti da mancata accettazione del contributo prima dell'attuazione dei progetti saranno destinate allo scorrimento della graduatoria, ove possibile. Eventuali economie invece derivanti da revoche, totali o parziali, dei contributi concessi, attuate in fase di esecuzione dei progetti saranno destinate, previo nulla osta della Direzione regionale competente, al finanziamento di un nuovo avviso pubblico.

Articolo 8

Verifiche e controlli

L'Ente erogatore, nei 3 (tre) anni successivi all'assegnazione del contributo, effettua, periodicamente, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie, nella percentuale minima del 10% presso la sede legale e/o operativa dell'impresa, per accertare la reale rispondenza tra quanto dichiarato nella relazione e le attività realizzate.

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo, comportando la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi stabiliti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"